

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 427 del 23/02/2023

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 472 del 21/02/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.

CUP F81I22002080009 – PORTA FUTURO LAZIO

CUP F81D22000270009 – HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO

CUP F81I22002090009 – IN STUDIO

CUP F81I22002130009 – POTENZIAMENTO ATENEI

CUP F81D22000170009 – OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Legge Regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6, avente ad oggetto “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18.10.2022 avente ad oggetto “*Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto “*Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo)*”

visto altresì il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20.10.2022 avente ad oggetto “*Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

visto il decreto del Direttore Generale n. 1 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 ‘Gare e Contratti’ per il periodo decorrente dal 1° febbraio 2023 fino al 28 febbraio 2023;*”

vista la determinazione direttoriale n. 140 del 28 gennaio 2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l’Amministrazione ha indetto una “*Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro” per il periodo di 3 mesi + la facoltà di rinnovo per identico periodo agli stessi patti e condizioni” CIG 9462500E03 CUPCUP F89J21033450009 CUP F89J21033460009 CUP F89J21033470009 CUP F84E18000170009;*

considerato che con determinazione direttoriale n. 1656 del 15/06/2022 cui si rinvia *per relationem*, la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato all’operatore economico UMANA SPA la procedura *de quo*;

considerato che con determinazione direttoriale n. 2935 del 27/10/2022, cui si rinvia *per relationem*, con la quale la Stazione Appaltante ha rinnovato per ulteriori tre mesi il servizio di somministrazione di lavoro all’operatore economico UMANA SPA per il periodo 1 novembre 2022 al 31 gennaio 2023;

visto il contratto rep. 172 del 5 dicembre 2022 sottoscritto con l’operatore economico UMANA Spa;

vista la nota prot. n.1543 del 20 febbraio 2023 del Dirigente *ad interim* dell’Area 6 dalla quale si evince che:

- con Determinazione Regionale n. G10537 del 04/08/2022 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività formative nel settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani nella regione Lazio "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" in continuità con il Piano straordinario denominato "GENERAZIONI II" (Rif. DE n. G15775 del 05/12/2018) - Impegno di spesa complessivo di € 4.708.000,00, di cui € 1.208.000,00 sui capitoli U0000A43128 U0000A43129 U0000A43130 a valere sull’annualità 2025 (Priorità I Occupazione) ed € 3.500.000,00 sui capitoli U0000A43107 U0000A43108 U0000A43109 di cui € 197.600,00 a valere sull’annualità 2022, € 1.734.757,70 sull’annualità 2023, € 1.567.642,30 sull’annualità 2024 (Priorità II Istruzione, Formazione e competenze) , in favore di Lazio Disco (codice creditore 88300). CUP F81D22000170009” si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”;
- con nota n. prot. 0014883 del 30/11/2022 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione richiedeva di procedere alla presentazione della progettazione esecutiva degli interventi “Hub Culturali Socialità e Lavoro” , “In Studio”, “Porta Futuro Lazio” e “Potenziamento Atenei” nell’ambito dell’iniziativa Generazioni III “Piano di intervento per una nuova stagione di crescita e sviluppo all’insegna del patto tra giovani e adulti nel Lazio” al fine di procedere agli adempimenti successivi;
- con nota n. prot. 14911 del 01/12/2022 DiSCo ha trasmesso alla Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione i suddetti progetti; Con Nota n. prot. 0015039 del 06/12/2022 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione approva le progettazioni di cui sopra rideterminando le dotazioni finanziarie e richiede la progettazione rimodulata;
- con nota n. prot. 0015061 del 6/12/2022 avente ad oggetto “Trasmissione progetti esecutivi – “Hub Culturali Socialità e Lavoro”, “In Studio”, “Porta Futuro Lazio”, “Potenziamento Atenei” - Generazioni III “Piano di intervento per una nuova stagione di crescita e sviluppo all’insegna del patto tra giovani e adulti del Lazio” rimodulati come da indicazioni della nota vs. prot. n. 1238138 del 06/12/2022” DiSCo ha trasmesso i progetti esecutivi afferenti al piano Generazioni III;
- con nota del 14/12/2022 n. prot. 0015265 avente ad oggetto “Provvedimenti in corso di adozione” la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione comunica che sono in corso di perfezionamento le determinazioni dirigenziali relative al finanziamento del programma Generazioni 3;
- con nota del 27/12/2022 il Direttore Generale di DiSCo richiede ai Dirigenti dell’Area 3 e dell’Area 6 di dare continuità ai servizi essenziali in essere con Generazioni 2 mediante l’anticipazione delle risorse previste con la nota prot. n. 15039 del 6/12/2022 e l’attivazione di ogni procedura necessaria;
- con nota del 09/01/2022 n. prot. 000155 del 09/01/2023 della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione avente ad oggetto “PR FSE + 2021- 2027 – Progetti Piano Generazioni III: In Studio, Porta Futuro Lazio, Hub, Atenei – Autorizzazione avvio delle attività” si autorizza l’avvio di tutte le attività riferite ai progetti richiamati nelle more del perfezionamento dei nuovi atti amministrativi relativi a Generazioni III;

- con le Determinazioni della Regione Lazio nn. G00149-G00150-G00152-G00153 dell'11/01/2023 sono stati approvati rispettivamente i progetti "In Studio 2023-25", "Potenziamento Atenei", "Hub Culturali Socialità e Lavoro", "Porta Futuro Lazio".
- con le Determinazioni della Regione Lazio nn. G01023 - G01024 - G01025 - G01026 del 27/01/2023 sono stati rettificati gli obiettivi specifici dei progetti di cui sopra.

considerato che per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del FSE ed affidati alla medesima dalla Regione Lazio è necessaria l'attivazione del servizio in oggetto funzionale alla realizzazione delle seguenti progettualità:

- CUP F81I22002080009 – PORTA FUTURO LAZIO
- CUP F81D22000270009 – HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO
- CUP F81I22002090009 – IN STUDIO
- CUP F81I22002130009 – POTENZIAMENTO ATENEI
- CUP F81D22000170009 – OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

visto l'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede espressamente che: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;*

vista l'art. 9, comma 28 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* che prevede espressamente che:

*“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, **alla somministrazione di lavoro**, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. **I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;** nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di*

cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'[art. 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'[art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011](#), il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'[articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98](#). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

considerato opportuno richiedere, per le finalità di cui sopra, mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo, le seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Comparto Funzioni Locali per realizzare tutte le attività necessarie alla realizzazione delle progettualità sopra menzionate:

- cat. B3
- cat. C1
- cat. D1

considerato che con la sopracitata nota prot. n.1543 del 20 febbraio 2023 del Dirigente *ad interim* dell'Area 6, a cui si rinvia per *relationem*, comunica espressamente che: *"coerentemente con quanto previsto dalle Determinazioni della Regione Lazio nn. G01023 - G01024 - G01025 - G01026 del 27/01/2023 è necessaria la prosecuzione dei servizi in essere, tra i quali il servizio di somministrazione lavoro, pertanto, alla luce dell'approvazione dei nuovi progetti Porta Futuro Lazio, Hub Culturali e Socialità e Lavoro, In Studio, Potenziamento Atenei, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini si comunica la necessità di:*

- *indire una gara per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025";*

vista la determinazione regionale n. G10537 del 04/08/2022 avente ad oggetto: "PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività formative nel settore dello spettacolo volte a migliorare l'accesso all'occupazione dei giovani nella regione Lazio "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" in continuità con il Piano straordinario denominato "GENERAZIONI II";

valutata l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che consente di attivare, per un periodo determinato, prestatori di lavoro, mediante singoli appalti/ordinativi con vantaggi per la Stazione appaltante di semplificazione, di snellimento delle procedure tecnico-amministrative e di flessibilità di utilizzo delle risorse economiche per la realizzazione delle progettualità affidate all'Ente dalla Regione Lazio;

visto l'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: **"1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.**

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta";

considerato con la sopracitata nota il Dirigente *ad interim* dell' Area 6, trasmettendo il capitolato d'oneri e il piano economico della gara, ha stabilito che il valore complessivo del presente accordo quadro ammonta complessivamente ad **€ 6.827.577,27**, (comprensiva di margine di Agenzia presunto e IVA esclusa) per il periodo decorrente dalla stipula contrattuale al 31 dicembre 2025 così suddiviso:

ESERCIZIO FINANZIARIO	COSTO PERSONALE	COSTO PERSONALE	MARK UP 11%	COSTO A BASE GARA S/IVA	FUNZIONI TECNICHE 1,6%	IVA SU MARK UP	COSTO GARA CON IVA
2023	€ 794.080,88		€ 793.212,80	€ 87.253,41	€ 880.466,20	€ 14.087,46	€ 899.661,95
2024	€ 2.740.255,39		€ 2.740.255,39	€ 301.428,09	€ 3.041.683,48	€ 48.666,94	€ 3.107.997,66
2025	€ 2.617.503,33		€ 2.617.502,33	€ 287.925,26	€ 2.905.427,59	€ 46.486,84	€ 2.968.771,14
TOTALE			€ 6.150.970,52	€ 676.606,76	€ 6.827.577,27	€ 109.241,24	€ 6.976.430,76

considerato che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali (**Vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 10.11.2021 n. 7498**), pertanto, l'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

considerato che gli importi complessivi dei singoli appalti specifici/ordinativi sopra menzionati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno, dunque, carattere meramente presuntivo;

considerato che il servizio di "Somministrazione di lavoro a tempo determinato" può essere fornito dalle Agenzie (generaliste) espressamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi;

considerato che il servizio relativo al presente affidamento non è qualificabile come "appalto" bensì come contratto di "somministrazione di lavoro", pertanto l'Amministrazione, non è obbligata al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi (si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 12 marzo 2018, n. 1571; Cons. Stato 10 novembre 2021 n. 7498);

ritenuto pertanto, opportuno indire una procedura aperta sopra soglia in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione";

considerato che, sulla base della normativa sopra citata e del valore della procedura, la Stazione appaltante intende espletare la gara mediante una procedura aperta sopra soglia utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio (STELLA), per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

visto l'art. 2 comma 2, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “*Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto*”;

visto l'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “*In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

*c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. **Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti**”;*

considerato che alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate, in riferimento ai termini di presentazione delle offerte, la Stazione appaltante fisserà un termine non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica;

visto l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “*Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

*a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 1”;*

visto l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto**”;*

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in correlazione con l'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi);

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

a) Offerta tecnica: 70 punti

b) Offerta economica: 30 punti

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara** o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese,*

piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti";

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità e non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un'unica rendicontazione delle prestazioni che compongono il presente appalto;

considerato che l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio; ciò in considerazione anche della specificità dell'appalto e dell'impatto di eventuali criticità sulle figure professionali oggetto dello stesso;

richiamato il Comunicato del Presidente dell'Anac del 23 ottobre 2019, avente per oggetto: *“compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55”*, con riferimento ad analogo fenomeno di successione di norme intervenuto con l'entrata in vigore del c.d. “Sblocca-cantieri” (di cui al d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55) che ha espressamente previsto che: *“nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga”*;

visto l'art. 71 del cod. contr. pubbl. secondo cui, tra l'altro: *“[...] tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzando le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi [...]”*;

considerato che dall'interpretazione congiunta della richiamata previsione dell'Anac e dell'art. 71 cod. contr. pubbl. si evince che l'eventuale sopravvenienza normativa debba essere recepita all'interno dei bandi-tipo cui le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi e che queste ultime sono, altresì, tenute a recepire direttamente le modifiche normative nelle more dell'aggiornamento dei bandi-tipo da parte dell'ANAC;

visto il Bando tipo 1/2021 dell'ANAC *“Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22;

considerato che la documentazione di gara ha recepito le modifiche introdotte dalla sopra richiamata normativa di semplificazione e il Disciplinare di gara è stato altresì redatto sulla scorta dei Bandi tipo 1/2021 dell'ANAC, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22, con adattamenti dovuti all'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio ed all'introduzione del FVOE di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”*;

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”*;

vista la delibera dell'ANAC n. 464 del 27.07.2022 con la quale è stato introdotto il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico), attraverso cui effettuare, a far data dal 9 novembre 2022, le verifiche precedentemente espletate tramite AVCPASS;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che le previsioni sopra riportate in materia di CAM non sono applicabili alla presente procedura in considerazione dell'assenza degli stessi per la categoria merceologica e per le peculiarità dell'oggetto dell'appalto;

viste le Linee Guida dell'ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

considerato che la Stazione appaltante al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ha previsto nella *lex specialis* la clausola sociale;

visto l'art. 8 comma 1 lett.b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”;*

considerato che per la presente procedura non si ritiene opportuno né indispensabile prevedere la visita dei luoghi negli elaborati di gara in considerazione dalla natura dell'appalto;

considerato che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell' ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recita espressamente: *“Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;*

visto il par. 11 delle “ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I.” a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che: “Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che,

qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse. In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le "libere motivazioni" potranno dunque riguardare ad esempio: uno stato di necessità, se non di urgenza; il rischio di non rispettare tempi imposti per accedere a finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente";

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: "*Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*";

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – "*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*" che recita espressamente che: "*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);*

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "*[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*";

visto l'art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: "*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*";

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*

- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;

visto l'art 15, comma 1 lett. d) del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
 c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
 d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto l'art. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: *“Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previsti per questa procedura di gara è pari a **€ 109.241,24** (stanziamento del 1,6% sul valore dell' Accordo Quadro pari a **€ 6.827.577,27**, IVA esclusa);

visto l'art. 3 comma 1 del *“Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo”*, approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019 che prevede espressamente che: *“Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori”;*

preso atto che le attività sotto indicate sono state svolte dai dipendenti di DISCO, nominati componenti della struttura tecnico-amministrativa di supporto al RUP e destinataria dell'incentivo per la sola fase di affidamento, come di seguito illustrato:

Dipendente	Attività
Alessia Capogna, assegnata all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati.

Alessia Capogna, assegnata all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Supporto al Rup per: valutazione di istanze di rinnovo polizze in corso di gara; redazione della determina di nomina commissione e connessi adempimenti; supporto alla redazione della verbalizzazione; supporto nella verifica documentazione amministrativa ed eventuale fase di soccorso istruttorio; determina aggiudicazione; aggiornamento schema contrattuale; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS/Fascicolo operatore economico nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico;
Daniela Trombetta, assegnata alla Direzione generale - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Supporto al Rup per: valutazione di istanze di rinnovo polizze in corso di gara; redazione della determina di nomina commissione e connessi adempimenti; supporto alla redazione della verbalizzazione; supporto nella verifica documentazione amministrativa ed eventuale fase di soccorso istruttorio; determina aggiudicazione; aggiornamento schema contrattuale; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS/Fascicolo operatore economico nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico;
Roberta Sciamanna, assegnata all'Area1 – collaboratore amministrativo-contabile del RUP	Supporto al RUP per la parte contabile e per le coperture finanziarie dell'indizione e dell'aggiudicazione

considerato che la ripartizione degli incentivi tra i collaboratori sopra indicati è subordinata ad una nota da parte del RUP (in fase di programmazione, di affidamento e di esecuzione) nonché Dirigente dell'Area 3, in merito agli adempimenti effettivamente svolti ed alla quota percentuale di impegno profuso dagli stessi;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

visto il par. 11 delle "ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I." a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che: "Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse. In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le "libere motivazioni" potranno dunque riguardare ad esempio: uno

stato di necessità, se non di urgenza; il rischio di non rispettare tempi imposti per accedere a finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente";

considerato che il presente appalto è stato comunicato dal Dirigente dell' Area 6 all'Ufficio Programmazione, al fine di essere elencato nella "Programmazione Biennale dei Servizi e Forniture 2023-2024", allo stato attuale in fase di adozione **(CUI S08123891007202300003)**;

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Mauro Lenti;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nei seguenti capitoli di spesa sufficientemente capienti

- 24301 Porta Futuro - Generazioni 3 - somministrazione di lavoro a tempo determinato
- 27304 Hub Culturali Socialità e lavoro - Generazioni 3 - somministrazione di lavoro a tempo determinato
- 23301 Potenziamento Atenei- Generazioni 3 - somministrazione di lavoro a tempo determinato
- 26310 In Studio - Generazioni 3 - somministrazione di lavoro a tempo determinato
- 28308 Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Generazioni 3 - somministrazione di lavoro a tempo determinato

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2022*";

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2022/2024*" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 27/12/2022 avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie*" con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023;

visto il Paragrafo 8. "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il punto 8.6 relativo alla gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio;

dato atto altresì che le spese di cui al presente atto sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di indire ai sensi dell'art. 2 comma 2, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 una "*PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO*" per il periodo decorrente dalla stipula contrattuale al 31 dicembre 2025;

2. che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

3. di approvare la documentazione di gara;

3. di dare pubblicità dell'Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*”;

4. di consentire alle società concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sistema di e-procurement STELLA e sul sito internet dell'Ente: www.laziodisco.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*;

5. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato l'ammontare complessivo dell'appalto ammonta complessivamente ad **€ 6.976.430,76**, IVA e tutti gli ulteriori oneri inclusi;

6. che la spesa per il servizio sarà prenotata per **€ 6.941.548,60**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 34.882,15**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi e che gli impegni di spesa relativi all'annualità 2025 verranno assunti a seguito dell'approvazione da parte della Regione Lazio del bilancio di DiSCo 2023 e pluriennale 2024 -2025 con le relative successive modificazioni ed integrazioni;

7. di prenotare la somma di **€ 6.941.548,60**, IVA compresa, sul bilancio dell'Ente così suddivisa:

ANNO 2023				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 624.842,20
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 100.666,72
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 11.761,95
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 90.626,37
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 67.266,41
ANNO 2024				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 2.364.654,04
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 270.386,13
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 40.048,49
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 190.669,24
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 226.699,77
ANNO 2025				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 2.364.654,04
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 270.386,13
POTENZIAMENTO	23301	1.03.02.12.000	7	€ 40.048,49

ATENEI				
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 190.669,24
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 88.169,39

8. di prenotare la somma di **€ 34.882,15**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi sul bilancio dell' Ente così suddivisa:

ANNO 2023				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 3.139,91
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 505,86
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 59,11
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 455,41
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 338,02
ANNO 2024				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 11.882,68
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 1.358,72
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 201,25
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 958,14
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 1.139,19
ANNO 2025				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 11.882,68
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 1.358,72
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 201,25
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 958,14
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 443,06

9. di assumere la somma di € 109.241,24, IVA compresa, relativa alle funzioni tecniche sul bilancio dell'Ente così suddivisa:

ANNO 2023				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 9.833,33
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 1.584,22
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 185,10
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 1.426,21
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 1.058,59
ANNO 2024				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 37.213,27
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 4.255,15
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 630,26
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 3.000,62
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 3.567,64
ANNO 2025				
PROGETTI	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
PORTA FUTURO LAZIO	24301	1.03.02.12.000	7	€ 37.213,29
HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO	27304	1.03.02.12.000	7	€ 4.255,15
POTENZIAMENTO ATENEI	23301	1.03.02.12.000	7	€ 630,26
IN STUDIO	26310	1.03.02.12.000	7	€ 3.000,62
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI	28308	1.03.02.12.000	7	€ 1.387,55

10. che con successivo atto dell'ufficio preposto verrà assunta la spesa per l'IRAP connessa alla presente procedura di gara.

11. prendere atto che le attività sotto indicate sono svolte dai dipendenti di DISCO, nominati componenti della struttura tecnico-amministrativa di supporto al RUP e destinataria dell'incentivo per la sola fase di affidamento, come di seguito illustrato:

Dipendente	Attività
Alessia Capogna, assegnata all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati.
Alessia Capogna, assegnata all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Supporto al Rup per: valutazione di istanze di rinnovo polizze in corso di gara; redazione della determina di nomina commissione e connessi adempimenti; supporto alla redazione della verbalizzazione; supporto nella verifica documentazione amministrativa ed eventuale fase di soccorso istruttorio; determina aggiudicazione; aggiornamento schema contrattuale; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS/Fascicolo operatore economico nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico;
Daniela Trombetta, assegnata alla Direzione generale - Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP	Supporto al Rup per: valutazione di istanze di rinnovo polizze in corso di gara; redazione della determina di nomina commissione e connessi adempimenti; supporto alla redazione della verbalizzazione; supporto nella verifica documentazione amministrativa ed eventuale fase di soccorso istruttorio; determina aggiudicazione; aggiornamento schema contrattuale; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS/Fascicolo operatore economico nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico;
Roberta Sciamanna, assegnata all'Area1 – collaboratore amministrativo-contabile del RUP	Supporto al RUP per la parte contabile e per le coperture finanziarie dell'indizione e dell'aggiudicazione

12. **che** il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Mauro Lenti;

13. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

14. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **23/02/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **23/02/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	24301	304	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.833,33
2023	27304	305	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.584,22
2023	23301	306	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	185,10
2023	26310	307	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.426,21
2023	28308	308	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.058,59
2023	24301	309	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	37.213,27

2023	27304	310	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.255,15
2023	23301	311	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	630,26
2023	26310	312	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.000,62
2023	28308	313	1	15	04	1	03	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.567,64

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **23/02/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **23/02/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 472 del 21/02/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **23/02/2023**